



PRECISAZIONI SULLE NORME ASSICURATIVE

NORME CHE REGOLANO IN GENERALE LE ASSICURAZIONI ANNUALITA' DA GENNAIO A DICEMBRE 2015

Art. 1. Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i soggetti tesserati da società affiliate alla *Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG* anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la *Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG* abbia ufficialmente aderito.

In caso di sinistro, la validità della copertura assicurativa sarà subordinata al possesso da parte dell'infortunato della Tessera in regolare corso di validità.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui consegna il titolo che dà diritto all'assicurazione e cessa alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del titolo anzidetto.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di regolamento, la Compagnia assicurativa si riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi di Legge dello Statuto e dei Regolamenti della *Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG* posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento.

Resta inteso che la copertura assicurativa concerne esclusivamente l'attività autorizzata e controllata dalla Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG.

Art. 2. I Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per tutti i Tesserati della Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l'egida ed il controllo diretto di quest'ultima.

L'assicurazione viene prestata senza limiti di età.

L'assicurazione, nei termini e con i limiti indicati nei contratti, vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca in occasione di attività sportive autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida della *Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG* sia durante le gare, sia durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara; sia durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della *Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG* per tutte le attività e discipline riconosciute.

Art. 3. Competenze e responsabilità

Lo svolgimento degli allenamenti e delle c.d. "partite amichevoli" è di competenza delle singole associazioni affiliate e viene effettuato sotto la diretta responsabilità di



queste ultime, così come lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione esclusa dal diretto controllo della Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG.

Nessuna responsabilità civile, amministrativa o penale, circa la negligente, imprudente ovvero impropria organizzazione o gestione di detti allenamenti, partite amichevoli, e/o manifestazioni potrà essere direttamente, o indirettamente, imputata alla Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG.

Art. 4. Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

- a. uso e guida di natanti, mezzi di locomozione subacquea;
- b. abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope o allucinogene;
- c. assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- d. per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo;
- e. guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea;
- f. movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
- g. guerra e insurrezione;
- h. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i. da detenzione od impiego di esplosivi;
- j. da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
- k. da atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
- l. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di:
 1. Speleologia - guidoslitta – alpinismo- escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera;
 2. salto dal trampolino con sci e idroscì ;
 3. paracadutismo in tutte le sue forme - sport aerei e di volo in genere
 4. caccia e tiro.

Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte/invalidità permanente, eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

Art. 5. Persone non assicurabili

La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche - cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.

L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.



Art. 6. Criteri di indennizzabilità

La Compagnia assicurativa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all'infortunio stesso; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Art. 7. Controversie sulla natura degli infortuni

In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzo, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico, a scelta dell'Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell'Assicurato stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. 8. Inesigibilità di indennizzo

In caso di controversia sull'entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili e sulle spese risarcibili a termine di polizza per nessun motivo i rimborsi potranno essere richiesti alla Contraente, La *Federazione Italiana Giochi Tattici - ASNWG*, la quale fornisce copertura assicurativa ai propri atleti in base alle polizze da essa stipulate ed accettate dai singoli atleti all'atto del tesseramento, tramite l'affiliazione delle Associazioni Sportive di appartenenza.

In particolare la Federazione Italiana Giochi Tattici - ASNWG non ha alcun obbligo di indennizzare richieste effettuate dagli assicurati le cui pretese siano state respinte dalla Compagnia assicurativa, perché risultate improprie o tardive.



Art. 9. Iter apertura e gestione pratiche infortuni

Fermo restando quanto stabilito all'art. 3 del presente documento, gli assicurati hanno l'obbligo di informare tempestivamente la Segreteria nazionale dell'avvenuto infortunio, inviando copia del certificato/verbale di Pronto Soccorso e di tutta la modulistica, (scaricabile dal sito istituzionale), debitamente compilata, ivi compresa l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (ai sensi del D.Lgs. 196/2003).

Il numero di pratica viene comunicato dalla Segreteria nazionale all'infortunato o, in mancanza di un valido indirizzo di posta elettronica e di un recapito telefonico, al responsabile dell'associazione di appartenenza.

Gli assicurati, laddove richiesti, hanno l'obbligo di inviare prontamente copia della documentazione medica e delle ricevute/fatture delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione riguardante il sinistro, alla Segreteria nazionale.

La Segreteria nazionale della Federazione, al solo fine di coadiuvare i propri Tesserati nell'ottenimento del risarcimento (ove spettante), provvederà a seguire l'iter della pratica fino alla richiesta degli originali da parte del Liquidatore della Compagnia assicuratrice.

Nel caso in cui l'assicurato sia rappresentato da uno Studio legale i contatti e la gestione del sinistro si svolgeranno tra il suo Avvocato e l'Ufficio legale della Compagnia assicuratrice. In questo caso la Segreteria nazionale sarà svincolata da qualsiasi incombenza.

Si precisa che in ambito sinistri infortuni se la pratica viene affidata ad un Legale di Fiducia le spese per gli onorari del legale NON saranno rimborsate dagli assicuratori né dalla Federazione Italiana Giochi Tattici – ASNWG.

ROMA 2 GENNAIO 2015

Elisabetta Salvucci
Segreteria Nazionale
